

La tassazione delle ODV nella riforma del Terzo settore

Ivo Brina



Il Codice del Terzo Settore, introdotto con il D.Lgs. n. 117/2017, completa la riforma del mondo non profit, regolando i più importanti aspetti civilistici e tributari degli enti non commerciali presentando importanti novità per le organizzazioni di volontariato (ODV).

Le ODV sono enti che prestano attività di volontariato. Tali enti sono stati disciplinati dalla legge 11.08.1991, n. 266, fino all'approvazione della riforma del Terzo Settore. Con l'entrata in vigore della riforma, l'art. 102 del nuovo codice abroga definitivamente detta legge e individua specifiche disposizioni riguardanti le ODV.

Per gli enti del terzo settore (ETS), diversi dalle imprese sociali, il Codice del Terzo Settore conferma la **modalità di tassazione attualmente prevista dal TUIR per gli enti non commerciali**: il reddito complessivo è dato dalla somma degli imponibili rientranti nelle diverse categorie dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi.

Nell'ambito del D.Lgs. n. 117/2017 gli articoli che fondamentalmente riguardano le ODV, sono il 79 (disciplina generale) e soprattutto l'art. 84.

Quest'ultimo articolo, apprezzando la delicatezza sociale degli obiettivi perseguiti da questi enti, prevede alcune ulteriori **agevolazioni** rispetto a quelle previste per la generalità degli enti non commerciali.

Dette ulteriori ipotesi di **decommercializzazione ai fini IRES**, qualora le attività siano svolte senza l'impiego di mezzi, organizzati professionalmente, per fini di concorrenzialità sul mercato si applicano:

- alle **attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito** a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- alla **cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari** sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- all'**attività di somministrazione di alimenti e bevande** in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Inoltre, è stata introdotta un'esenzione per quanto riguarda la **determinazione dei redditi fondiari**: i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte di ODV sono esenti da IRES.

Un ulteriore rilevante aspetto della nuova disciplina riguarda l'introduzione di un **regime contabile semplificato con tassazione forfettaria** per le attività commerciali esercitate da organizzazioni di volontariato, a condizione che nel periodo di imposta precedente abbiano percepito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 130.000 euro.

Il regime è su **opzione** da esercitarsi nella dichiarazione annuale (per i soggetti già in attività) o nella dichiarazione di inizio attività per i soggetti di nuova costituzione e consiste nell'applicazione, ai fini delle imposte sui redditi, del **coefficiente di redditività dell'1% sull'ammontare dei ricavi percepiti**.

L'art. 86, c. 4 dispone che, qualora sia effettuata l'opzione per il regime forfettario, si applica l'art. 80, cc. 5 e 6, riguardanti, rispettivamente la tassazione dei componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello in cui ha effetto il regime forfettario.

Infine, è previsto l'**esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili**. Devono però conservare i documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell'art. 22 D.P.R. n. 600/1973, e presentare la dichiarazione dei redditi entro i termini e con le modalità di cui al D.P.R. n. 322/1998.

Le ODV che applicano il regime forfettario non sono sostituiti di imposta, ma sono tenuti a indicare nella dichiarazione dei redditi il codice percettori dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta, e l'ammontare dei redditi stessi.